

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA "AIUTO ALLO ZANSKAR ONLUS"

22 GIUGNO 2026

In data 22.06.2026, alle ore 20.40, tramite la piattaforma "Google Meet", si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifiche statutarie per adeguamento Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo Settore" ed in seguito alla comunicazione ricevuta dall'Ufficio Politiche Sociali – RUNTS di Brescia.

Assume la presidenza a norma di statuto la Sig.ra Tiziana Viesi, Presidente del Consiglio Direttivo, la quale constata e fa constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto;
- che è presente l'intero Consiglio Direttivo dell'associazione;
- che l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare essendo presenti 29 soci, aventi diritto di voto e nr. 24 deleghe e tutti i presenti si dichiarano informati sull'argomento all'ordine del giorno;
- il Presidente ha accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- che al Segretario è consentito di percepire adeguatamente gli eventi assembleari di verbalizzazione;
- che agli intervenuti è consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sull'argomento all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Presidente Tiziana Viesi dichiara aperta la seduta in seconda convocazione e chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Stefania Portieri.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e motiva la necessità di modificare di nuovo lo Statuto dell'Associazione, dopo l'assemblea straordinaria del 4 ottobre 2020, per adeguarlo ai dettami del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 noto come "Codice del Terzo Settore" ed in seguito alla comunicazione ai sensi degli Artt.8 e 34 comma 8 del DM 106/2020, rilievi istruttori Onlus, ricevuta tramite PEC il giorno 5 maggio 2026 dall'Ufficio Politiche Sociali, Runts di Brescia.

Il Presidente apre la discussione, illustra ai presenti le modifiche apportate e da lettura del nuovo Statuto; dopo ampie spiegazioni, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che all'unanimità sono favorevoli al nuovo Statuto tutti i soci presenti ed anche quelli in delega; contrari: nessuno; astenuti: nessuno.

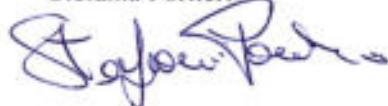
Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto Sociale che dispone di conservare agli atti come "Allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto e copia della comunicazione ricevuta il 05/05/2026 (Allegato B), chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro come sancito dall'art.82, comma 3, CTS.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 21,20, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

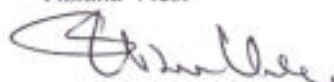
Il Segretario

Stefania Portieri



Il Presidente

Tiziana Viesi

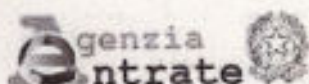


Registrato a CHIARA
il 26/6/26
al n. 452 serie 3
esatti €

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO
Andrea Goffi

Per delega del Direttore Provinciale



DIREZIONE PROVINCIALE DI: BRESCIA

UFFICIO TERRITORIALE DI: CHIARI

Registrazione di Atto Privato

Il 26/06/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TMR, serie 3, numero 402

data di stipula: 22/06/2026

ident.vo telematico: TMR26L000402000VD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: VSITZN68R59C6180

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

98109320170				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:



"ALLEGATO A"

Statuto della Associazione " AIUTO ALLO ZANSKAR – E.T.S."

Art.1 - Costituzione

È costituita un'Associazione E.T.S., ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, denominata "Aiuto allo Zanskar" ente del terzo settore; l'acronimo "E.T.S." ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima. In breve, è denominabile anche come "AaZ Ets". Si precisa che l'acronimo Ets è destinato ad acquisire efficacia a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 CTS e cioè "a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10 e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo di operatività del RUNTS".

Art.2 - Oggetto

"Aiuto allo Zanskar" non ha fini di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna e della tutela dei diritti inviolabili della persona, senza alcuna distinzione politica o religiosa. L'Associazione "Aiuto allo Zanskar" intende esercitare in via esclusiva o quanto meno principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, CTS:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e



successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l).
- 

L'Associazione intende svolgere le attività di interesse generale a favore dei paesi in via di sviluppo e soprattutto della popolazione del Ladakh con particolare attenzione alla regione dello Zaskar (India del Nord).

In particolare, gli scopi dell'Associazione sono:

- collaborare con le organizzazioni nazionali e internazionali, governative e non governative, rappresentative degli operatori interessati ai rapporti con il Ladakh, ed in particolare la regione dello Zaskar, e operare in stretta collaborazione favorendo il coordinamento delle loro attività nei settori culturali e scolastici ed in particolare con l'Associazione francese AaZ e tutte le altre associazioni AaZ europee ed extra europee;

- la Lamdon Model High School con sede a a Ufti/Pibiting, distretto dello Zaskar, Union Territory, India del Nord;

- promuovere ed operare per il conseguimento delle attività di interesse generale di "Aiuto allo Zaskar", anche di concerto con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, la Comunità Europea, le organizzazioni nazionali e internazionali, governative e non governative, i Paesi stranieri e ogni qualsiasi Ente o Società, pubblico o privato, italiano od estero, favorendone il coordinamento, l'organizzazione e/o la partecipazione a convegni, dibattiti, manifestazioni, congressi, fiere, mostre, spettacoli, festival, rassegne, concorsi, progetti, e iniziative varie nel quadro dell'attività di solidarietà

 sociale, di sensibilizzazione e formazione, prestando particolare attenzione alla valorizzazione delle tradizioni e della cultura popolare, alla scuola, al servizio delle attività didattiche ed in particolare alla cura, al sostegno e alla ricreazione dei minori;

- essere un organo di concertazione, di riflessione, di consultazione allo scopo di rafforzare la conoscenza del Ladakh, ed in particolare la regione dello Zaskar, e facendo prevalere le sue caratteristiche in seno alle tematiche di interesse di "Aiuto allo Zaskar";

- la partecipazione a bandi, concorsi, gare, appalti gestiti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalla Comunità Europea, dalle organizzazioni internazionali, dai Paesi stranieri e da ogni qualsiasi Ente o Società, pubblico o privato, italiano od estero, per l'attività svolta da "Aiuto allo Zaskar" per il conseguimento delle attività di interesse generale;

L'Associazione "Aiuto allo Zaskar" intende quindi realizzare le predette finalità attraverso:

- l'organizzazione di attività di volontariato;
- la sensibilizzazione nei confronti delle cause e delle problematiche del sottosviluppo;
- l'organizzazione di campagne di occasionale raccolta fondi da destinare all'adozione a distanza e alla sponsorizzazione scolastica di bambini del Ladakh ed in particolare la regione dello Zaskar;
- l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione atte a promuovere

l'adozione a distanza;

- la promozione di iniziative di solidarietà sociale rivolte ai paesi in via di sviluppo destinati alla occasionale raccolta di fondi per attività istituzionali;

- il sostegno economico di progetti nei suddetti paesi;

- l'elaborazione e divulgazione di documentazione relativa ai progetti ed all'ambiente in cui verranno attuati;

- la promozione, anche in collaborazione con altri soggetti, in particolare enti pubblici, di iniziative sociali ed economiche atte a valorizzare la cooperazione internazionale.

L'Associazione può, attraverso la prestazione gratuita dei suoi volontari, progettare ed esercitare le seguenti attività:

- prestazione di servizi a favore dei paesi in via di sviluppo;

- realizzazione di mercatini di artigianato locale dei paesi in via di sviluppo;

- organizzazione di raccolta di generi di prima necessità destinati all'invio alla popolazione del Ladakh, ed in particolare la regione dello Zaskar o di altri paesi in via di sviluppo o in situazioni di emergenza;

- promozione delle attività di interesse generale di "Aiuto allo Zaskar", anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa e l'organizzazione e/o partecipazione a convegni, dibattiti, manifestazioni, congressi, fiere, mostre, festival e rassegne.

L'associazione può esercitare, anche attività di raccolta fondi,



 attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

I fondi raccolti attraverso le sopracitate attività non costituiscono un diretto corrispettivo per i servizi resi bensì devono essere considerati offerte libere da parte dei soggetti terzi e saranno investiti completamente nell'Associazione che li adopererà nel modo che ritiene più opportuno per il raggiungimento degli obiettivi e progetti delle attività di interesse generale.

Art.3 - Sede

"Aiuto allo Zanskar" ha sede legale in Brescia, Via Gorizia n.1.

Art.4 - Durata - Scioglimento

La durata di "Aiuto allo Zanskar" è a tempo indeterminato. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Potrà tuttavia essere sciolta in qualsiasi momento con delibera dell'Assemblea Straordinaria con le modalità previste dall'articolo 21 del presente statuto.

La Associazione è obbligata ad impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.

45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art.5 - Soci

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire ad "Aiuto allo Zanskar" tutti coloro - persone fisiche, persone giuridiche, associazioni, federazioni od enti - che condividono le finalità dell'Associazione.

Gli associati si dividono nelle seguenti tre categorie:

- soci fondatori
- soci ordinari
- soci straordinari

Soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla fondazione di "Aiuto allo Zanskar onlus". I soci fondatori non sono esentati dal pagamento delle quote annuali di iscrizione.

Soci straordinari sono:

- Il Presidente in carica dell'associazione francese AaZ.
- Tutti coloro che hanno acquisito particolari meriti e/o benemeritenze, o che hanno dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti di "Aiuto allo Zanskar", del Ladakh o dello Zanskar.

Gli associati straordinari sono esentati dall'obbligo di versare le quote e i contributi associativi di cui al successivo art. 7.

Per divenire associato ordinario è necessario presentare una domanda



di iscrizione al Consiglio Direttivo. Con la domanda l'aspirante associato si impegna a rispettare, in caso di accettazione, lo Statuto e tutte le decisioni degli organi associativi, adottate in conformità della legge e dello Statuto ed a versare la quota associativa annuale.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro il termine di seguito previsto, si intende che la domanda è stata accolta. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa da parte del socio. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e verranno iscritti nell'apposito Libro degli associati come stabilito dall'art. 15 CTS.

Il Consiglio Direttivo decide sulle domande presentate, entro 60 giorni dalla data di presentazione ed ha l'obbligo di comunicazione scritta dell'esito della domanda.

È possibile recedere dalla qualifica di socio con comunicazione scritta inviata al Presidente, causa morte, non versando la quota annuale o per esclusione. L'associato può essere escluso per i seguenti motivi:

- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione;
- inosservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

Le sopra riportate norme sono finalizzate a disciplinare in modo uniforme il rapporto associativo e le modalità associative volte a

garantire l'effettività del rapporto medesimo con esclusione espressa della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.6 - Obblighi degli associati

Tutto quanto concerne l'attività associativa deve da ogni associato essere considerato con la dovuta riservatezza ed interpretato ed attuato con spirito di leale collaborazione nel comune interesse degli Associati. Il comportamento degli Associati deve essere conforme alle regole della correttezza e della buona fede. Le deliberazioni adottate in Assemblea obbligano e impegnano tutti i membri di "Aiuto allo Zanskar", anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Gli Associati che non intendessero conformarsi alle deliberazioni dell'Assemblea avranno l'obbligo di manifestare tale loro volontà nella stessa seduta assembleare in cui dette deliberazioni siano adottate (ovvero, se assenti, con lettera raccomandata ar o posta elettronica fatta pervenire al Presidente entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data del ricevimento della comunicazione formale della deliberazione) e la facoltà di recedere dall'Associazione entro il termine perentorio di un mese dalla medesima data. Qualora il recesso non venga manifestato entro il perentorio termine sopra stabilito l'Associato sarà tenuto a conformarsi alla deliberazione adottata. Il recesso - se manifestato - produrrà efficacia nel momento stesso in cui sarà espresso, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo. L'associato potrà comunque comunicare la propria volontà di recedere dall'Associazione



con preavviso inviato entro il trenta giugno con lettera raccomandata
ar o posta elettronica; il recesso ha decorrenza dal primo gennaio
dell'anno successivo. Resta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 23
del presente Statuto.

Art.7 - Fondi

L'Associazione dispone dei seguenti fondi:

- quote annuali di associazione deliberate dall'Assemblea Ordinaria su
proposta del Consiglio Direttivo, da versarsi entro 30 giorni dalla
richiesta del Presidente;
- contributi speciali deliberati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del
Consiglio Direttivo;
- contributi straordinari deliberati dall'Assemblea Ordinaria su proposta
del Consiglio Direttivo per necessità o integrazione dei fondi occorrenti
per il regolare funzionamento di "Aiuto allo Zanskar";
- contributi liberi ed erogazioni degli associati o di terzi, con particolare
riferimento alle norme previste dall'art. 38 della legge 21 novembre
2000 n. 342;
- contributi ricavati da convenzioni con lo Stato, le Regioni, le Province,
i Comuni, la Comunità Europea, le organizzazioni internazionali, la
Unione Indiana, i Paesi stranieri e con ogni qualsiasi Ente o Società,
pubblico o privato, italiano od estero, erogati per l'attività svolta
dall'Associazione per il conseguimento delle attività di interesse
generale;



- eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- interessi attivi e altre rendite patrimoniali;

Con i fondi si provvede alle spese per il funzionamento di "Aiuto allo Zanskar".

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono in ogni modo a fondo perduto, in nessun caso, e quindi nemmeno in caso dello scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, d'estinzione, di recesso o d'esclusione dall'Associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

I fondi comuni rimangono indivisibili per tutta la durata di "Aiuto allo Zanskar", e pertanto gli associati che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sui fondi medesimi.

Durante la vita di "Aiuto allo Zanskar" non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art.8 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per decesso, recesso, esclusione o per perdita dei requisiti.

L'associato che intende recedere deve inviare al Presidente dichiarazione scritta a mezzo di lettera raccomandata ar o posta



elettronica.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo per comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione, svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione, inosservanza dello Statuto e delle delibere degli organi sociali o per morosità e viene notificata a mezzo raccomandata ar, telegramma, posta elettronica o fax. L'esclusione ha effetto dal momento della notifica del provvedimento all'associato.

Art.9 - Ricorso

Avverso il provvedimento di estromissione potrà essere proposto ricorso al Collegio dei Probiviri entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

Art.10 - Organi

Sono organi di "Aiuto allo Zanskar":

L'Assemblea Generale

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Il Comitato di Presidenza

Organo di Controllo e Revisore legale dei conti

La carica di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sopportate nell'interesse dell'Associazione.



Art.11 - Assemblea Generale

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. All'Assemblea possono partecipare tutti gli Associati. L'associato può essere rappresentato per delega. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si considera svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e/o il soggetto verbalizzante.

Art.12 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno,

(AB)

preferibilmente entro il 30 giugno, su chiamata del Presidente, oppure su istanza di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, o di almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta dell'Organo di controllo o dal Revisore legale, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

In occasione della Assemblea Ordinaria annuale verranno approvati il bilancio o rendiconto annuale che l'Organo Amministrativo è obbligato a redigere.

Tale istanza deve essere formulata per iscritto, deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, e deve essere indirizzata per lettera raccomandata o per posta elettronica al Presidente, il quale provvederà senza ritardo alla convocazione. Quando la richiesta risulti corrispondente ai requisiti retro menzionati entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa, il Presidente provvederà a convocare l'Assemblea.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto; è valido il voto per delega scritta ad altro associato avente diritto al voto in quanto gli aderenti sono diffusi su tutto il territorio nazionale. Il numero di deleghe per ogni associato



presente è limitato a 2 (due).

Le modalità di votazione sono stabilite da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene le nomine e le deliberazioni relative a persone fisiche si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di almeno due scrutatori.

L'Assemblea Ordinaria:

- elegge il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo;
- approva la relazione del Presidente, il rendiconto, la relazione del Revisore legale e dell'organo di controllo;
- approva il progetto di bilancio consuntivo e la relazione al progetto di bilancio consuntivo proposti dal Consiglio Direttivo;
- approva il progetto di bilancio preventivo di "Aiuto allo Zanskar" proposto dal Consiglio Direttivo;
- approva e determina le quote annuali di "Aiuto allo Zanskar", i contributi speciali e i contributi straordinari su proposta del Consiglio Direttivo e ne stabilisce le modalità di versamento;
- determina le direttive di massima dell'attività di "Aiuto allo Zanskar", ne verifica le fasi di attuazione ed esamina qualsiasi argomento rientrante negli scopi di "Aiuto allo Zanskar" stesso;
- esercita ogni altra funzione stabilita nel presente Statuto e nei regolamenti.

La convocazione dell'Assemblea, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno, dell'ora e del luogo stabilito, deve avvenire, anche mediante

3



 lettera, telegramma, telefax, posta elettronica, o tramite pubblicazione sui siti Internet ufficiali di "Aiuto allo Zanskar" (www.aazanskar.org), almeno trenta giorni prima della data stabilita.

Il diritto di voto non compete agli associati che non siano in regola coi versamenti delle quote annuali, dei contributi speciali e dei contributi straordinari di cui all'art. 7.

Di ogni assemblea verrà redatto verbale che sarà firmato dal Presidente e dal segretario. Copia di esso sarà portata a conoscenza degli Associati.

Art.13 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo oppure di un decimo degli associati oppure su richiesta dell'Organo di controllo e del Revisore legale, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate. Tale istanza deve essere formulata per iscritto, deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare (e, nel caso di modificazioni dell'atto costitutivo, dello Statuto o del Regolamento, deve altresì contenere il testo delle modificazioni proposte) e deve essere indirizzata per lettera raccomandata ar o posta elettronica al Presidente, il quale provvederà senza ritardo alla convocazione. Quando la richiesta risulti corrispondente ai requisiti predetti entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa il Presidente provvederà a convocare



L'Assemblea Straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno, dell'ora e del luogo stabilito, deve avvenire, anche mediante lettera, telegramma, telefax, posta elettronica, o tramite pubblicazione sui siti Internet ufficiali di "Aiuto allo Zanskar", almeno otto giorni prima della data stabilita.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- su tutte le questioni che le vengono sottoposte,
- sulla modifica dello Statuto,
- sullo scioglimento e conseguente liquidazione di "Aiuto allo Zanskar",
- sulla fusione dell'Associazione con altre Associazioni.
- sulla affiliazione di AaZ ad unioni di altre Associazioni italiane o internazionali.

L'Assemblea straordinaria è in ogni caso valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione è in ogni caso valida con la presenza di almeno un quinto degli associati aventi diritto di voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente



costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Ogni associato ha un voto, è valido il voto per delega scritta da altro associato avente diritto al voto.

Il numero di deleghe per ogni associato presente è limitato a 2 (due).

Le modalità di votazione sono stabilite da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene le nomine e le deliberazioni relative a persone fisiche si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di almeno due scrutatori.

Il diritto di voto non compete agli associati che non siano in regola coi versamenti delle quote annuali, dei contributi speciali e dei contributi straordinari di cui all'art. 7.

Di ogni assemblea verrà redatto verbale che sarà firmato dal Presidente e dal segretario. Copia di esso sarà portata a conoscenza degli Associati.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente dura in carica un anno e può essere rieletto per ulteriori tre anni consecutivi. In caso di ricandidatura per un quinto mandato consecutivo è, però, necessaria una maggioranza favorevole di tre

quarti dei votanti per la validità dell'elezione. Ulteriori rielezioni, per un massimo di quattro anni consecutivi, sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a un anno.

Il Presidente:

- rappresenta legalmente a tutti gli effetti l'Associazione "Aiuto allo Zanskar" di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti, e assume tutte le iniziative di interesse di "Aiuto allo Zanskar" escluse quelle dallo Statuto espressamente riservate all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e al Comitato Direttivo.

- e' responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, prepara i documenti contabili di "Aiuto allo Zanskar" per le successive determinazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e prende i provvedimenti anche di spesa necessari al buon andamento dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini associativi nell'ambito delle linee programmatiche e previsioni di spesa generali approvate all'inizio dell'esercizio. Il Consiglio Direttivo potrà autorizzare il Presidente ad iniziative e spese non previste e che esulino dalle previsioni.

- stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, al quale deve però riferire nella sua prima riunione.

Il Presidente può delegare a componenti del Consiglio Direttivo,

congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito da un Vicepresidente. La firma di un Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro tre mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea Ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Il Presidente presiede altresì il Consiglio Direttivo e l'Assemblea con diritto di voto.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Presidente Inoltre:

- gestisce "Aiuto allo Zanskar" ed è responsabile dell'organizzazione della stessa, ne amministra i fondi e provvede alla ripartizione dei fondi di pertinenza dei singoli associati;
- prepara i rendiconti e la relazione annuale;
- comunica agli associati le direttive e delibere degli organi associativi; mantiene il coordinamento tra gli Organi di "Aiuto allo Zanskar" ed il collegamento con le altre associazioni nazionali ed internazionali aventi scopi analoghi e le istituzioni;
- predispone gli atti per la convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- propone al Consiglio Direttivo l'iscrizione degli associati straordinari

di cui all'art. 5, illustrandone, se del caso, le motivazioni;

La carica di Presidente è cumulabile con altre cariche dell'Associazione.

Art.15 - Il Consiglio Direttivo

"Aiuto allo Zanskar" è retta dal Consiglio Direttivo costituito da un numero variabile da 3 (tre) sino a 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea Ordinaria a scrutinio segreto tra i soci aventi diritto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno ed i suoi componenti sono rieleggibili.

La cessazione dell'appartenenza ad "Aiuto allo Zanskar" comporterà ipso iure l'automatica decadenza dalla carica di Presidente o di membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola ogni sei mesi, su convocazione del Presidente; potrà riunirsi in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti aventi diritto al voto o l'Organo di controllo o il Revisore legale per motivi strettamente inerenti il suo ufficio.

La convocazione del Consiglio Direttivo, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno, dell'ora e del luogo stabilito, deve avvenire, anche mediante lettera, telegramma, telefax, posta elettronica, o tramite pubblicazione sui siti Internet ufficiali dell'Associazione, almeno otto giorni prima della data stabilita, o almeno tre giorni prima della seduta



in caso di urgenza.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente di "Aiuto allo Zanskar" o, in sua assenza dal Consigliere più anziano di età tra i presenti.

Di ogni riunione verrà redatto verbale che sarà firmato dal Presidente e dal segretario.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- elegge al suo interno a scrutinio segreto un Comitato di Presidenza composto da un/a Presidente, un/a Segretario/a, un/a Tesoriere/a.
- assume ogni iniziativa di interesse generale degli Associati conforme agli scopi di "Aiuto allo Zanskar";
- stabilisce, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea, l'azione a breve termine dell'Associazione e decide i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- propone le modifiche dello Statuto e del Regolamento;
- elegge il Vicepresidente con le modalità precedentemente indicate;
- propone e delibera sulle deleghe specifiche dei singoli componenti del Consiglio e del Vicepresidente;
- stabilisce la data dell'Assemblea Ordinaria degli associati, da indirsi almeno una volta l'anno e stabilisce l'ordine del giorno;
- esegue le delibere dell'Assemblea e cura in genere gli affari di

ordinaria e straordinaria amministrazione, con tutti i più ampi poteri anche di disposizione del patrimonio o fondo associativo;

- redige, ove necessario, il Regolamento di "Aiuto allo Zanskar" da proporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria;

- approva il progetto di bilancio consuntivo (composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dal Rendiconto finanziario) raffrontato con il bilancio preventivo dell'esercizio, e predispone la relazione, ai fini delle successive deliberazioni dell'Assemblea;

- approva il progetto di bilancio preventivo (budget) dell'Associazione composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dal Rendiconto finanziario;

- approva i programmi tecnici e organizzativi di "Aiuto allo Zanskar";

- conclude convenzioni tra la Associazione "Aiuto allo Zanskar" e gli enti pubblici o privati eventualmente partecipanti alle iniziative associative;

- nomina i rappresentanti di "Aiuto allo Zanskar" e in seno ad Enti nazionali ed internazionali;

- nomina, ove occorra, commissioni, comitati tecnici o gruppi di lavoro in conformità ai compiti ad essi destinati;

- approva, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento di "Aiuto allo Zanskar";

- esercita, in caso di urgenza, i poteri che spettano all'Assemblea, alla quale deve però riferire nella sua prima adunanza;



- delibera sulle domande di ammissione dei nuovi associati e sulle revoche;
- delibera sulle domande di ammissione di altre associazioni che abbiano gli stessi fini perseguiti dal "Aiuto allo Zanskar" fissandone le condizioni, e i contributi;
- delibera sulle quote associative degli associati da proporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;
- delibera sui contributi speciali e sui contributi straordinari di cui all'art. 7 da proporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;
- delibera sulla accettazione delle elargizioni, delle donazioni, dei contributi, delle sovvenzioni fatte da terzi al "Aiuto allo Zanskar";
- delibera sulla partecipazione di "Aiuto allo Zanskar" ad altre associazioni fissandone le condizioni, sui contributi, sovvenzioni, collaborazioni da dare ad altri enti che abbiano gli stessi fini perseguiti dall'Associazione;
- attribuisce deleghe ai propri membri o ad associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo per lo svolgimento di determinate attività di interesse associativo;
- delibera l'affidamento ad esperti esterni, di qualificata professionalità, lo svolgimento di attività non realizzate direttamente da "Aiuto allo Zanskar" e ne determina il trattamento economico;
- delibera sulle sanzioni disciplinari e su quant'altro previsto dall'art. 19 del presente Statuto;



- delibera su quant'altro di utilità ad "Aiuto allo Zanskar".

Art.16 – Il Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dal/la Segretario/a e dal/la Tesoriere/a. Esso renderà esecutive le delibere del Comitato Direttivo.

Art.17 – Organo di Controllo e Revisione legale dei conti

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

3



3
Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti

Art.18 - Bilancio

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore e norme consequenziali. L'Organo Amministrativo dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il

termine previsto dal Codice del terzo settore.

Annualmente il Presidente presenta all'Assemblea una relazione sull'andamento della gestione.

Art. 19 – Libri Sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti Libri:

- Libro degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato;

I Libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico. Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell'organo interessato.

Art.20 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

Il presente atto è interpretato e regolato secondo la legge italiana e per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Brescia.

[Handwritten signature]

Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

Art.21 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione potrà essere deciso solo da un'assemblea straordinaria convocata espressamente a questo scopo, con la presenza di almeno tre quarti degli associati regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota annuale al momento dell'assemblea.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

